CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Norma Uni e Ordine Professionale: novità per i laureati in Fisica

DDL Lorenzin: cosa cambia per i chimici e i fisici.

Parma – 22 NOVEMBRE 2017

Dr Mauro Bocciarelli Consigliere CNC

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DD.L LORENZIN

Sottotitolo

DISEGNO DI LEGGE N° 1324-B

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI MEDICINALI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DD.l Lorenzin

La Camera ha approvato in data 24/25- 10-2017
il disegno di legge ("Lorenzin")
che trasforma
il **Consiglio Nazionale dei Chimici** in
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI,
dichiarando la professione del Chimico e del fisico **professione sanitaria**
e pertanto **sotto l'egida del**
MINISTERO DELLA SALUTE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nel 1928 è stata istituita
la Professione di Chimico,
della quale l'organismo di rappresentanza istituzionale è il
Consiglio Nazionale dei Chimici,

ai sensi del R.D. del 1° marzo 1928, n. 842

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

Il Consiglio Nazionale dei Chimici è per legge un Ente pubblico non economico, e pertanto non grava sul bilancio dello Stato in quanto le uniche entrate sono costituite dai contributi degli iscritti.

È dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, ed è attualmente vigilato dal Ministero della Giustizia.

Il **Consiglio Nazionale dei Chimici** è Ente esponenziale della categoria legittimato ad intervenire in giudizi che concernono la **competenza professionale** degli appartenenti alla stessa.

Svolge altresì **funzioni giurisdizionali** di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avverso e decisioni dell'Ordine territoriale.

Predispone il **Codice deontologico** per l'adozione da parte degli Ordini Territoriali.

Predispone i **Regolamenti** per le attività istituzionali della categoria professionale dei Chimici.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINI TERRITORIALI DEI CHIMICI

L'**Ordine dei Chimici** è un

Ente di diritto pubblico non economico

istituito con leggi dello Stato

R.D. 24 gennaio 1924 n. 103

che regolamenta determinate professioni intellettuali **la cui funzione è ritenuta di pubblica utilità.**

R.D. 1 marzo 1928, n. 842

che regolamenta la **professione del Chimico.**

D. Lgs. 23 novembre 1944, n. 382

che regolamenta **l'attività degli Ordini e dei Collegi**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINI TERRITORIALI DEI CHIMICI

Gli **Ordini Territoriali dei Chimici** sono costituiti in gran parte a livello Provinciale, alcuni Interprovinciale, Regionale ed Interregionale.

L'iscrizione del Chimico professionista all'Ordine dei Chimici è obbligatoria in considerazione del **preminente interesse** che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista

Art .1 **R.D. 1 marzo 1928 n. 842**

> Il Titolo di chimico spetta a coloro i quali abbiano superato l'**esame di stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Chimico** ….. *omissis* …..

L'Ordine vigila sul comportamento etico dei propri iscritti dei quali controlla il rispetto del

codice deontologico professionale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINI TERRITORIALI DEI CHIMICI

L'Ordine professionale svolge una **duplice funzione di tutela:**

Nei confronti della collettività:

vigila sugli abusi e le manchevolezze, normative e deontologiche, nell'esercizio della professione da parte dei professionisti Chimici iscritti all'albo;

Nei confronti degli iscritti:

reprime l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione di Chimico da parte di chiunque non abbia il titolo, l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei Chimici professionisti;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINI TERRITORIALI DEI CHIMICI

Le **funzioni dell'Ordine** sono essenzialmente:

- procedere alla tenuta e aggiornamento dell'Albo per verificare la corretta iscrizione dei professionisti Chimici;
- stabilire il contributo dovuto dagli iscritti per le spese di funzionamento;
- dare i pareri richiesti dalla Pubblica Amministrazione
- dare parere sulla liquidazione di onorari e spese;
- proporre all'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- affidare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, istituito presso il Tribunale territorialmente competente, le controversie professionali e le sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti inadempienti;
- verificare l'aggiornamento professionale dei propri iscritti attraverso la gestione dei CFP (crediti formativi professionali)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORIENTAMENTI PROFESSIONALI DEL CHIMICO

D.P.R. 5-6-2001 n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Capo VII - Professione di chimico

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Chimico: Professione Sanitaria

il Consiglio Nazionale dei Chimici **è favorevole ad essere sotto la vigilanza del Ministero della Salute**, proprio per la peculiarità della professione **che ci vede in prima linea da sempre nella tutela della salute del cittadino.**

La Chimica come è ben noto a tutti gioca un ruolo fondamentale nell'individuare e valutare i determinanti della salute, ovvero quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene importante che la professione di Chimico venga riconosciuta **nell'ambito delle professioni sanitarie, proprio perché la Chimica ha un ruolo primario nel miglioramento delle condizioni generali di salute e benessere per l'uomo e per ciò che lo circonda.**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sanita'

Il chimico opera già nella sanità nei seguenti ambiti:

- Chimica clinica
- Biochimica
- Tossicologia
- Erboristeria
- Prodotti dietetici
- Analisi dei farmaci
  - ricerca
  - formulazioni di farmaci
  - produzione
  - materie prime
  - qualità del farmaco
  - informazione scientifica

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo I art. 1 Ordini delle professioni sanitarie – Chimici e Fisici

..omissis … "sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, ***dei fisici, dei chimici****, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".*

Due sono gli aspetti innovativi rilevanti

- **con il Capo III – Art. 8** si sancisce che Il **Ministero della salute esercita l'alta vigilanza** su « *il Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici* «

- Che i due ordini Chimici e dei Fisici sono riuniti in una federazione nazionale con sede in Roma che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo I art. 1 *Ordini delle professioni sanitarie* – Territorialità

- La normativa prevede che gli Ordini siano costituiti nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle attuali province, e nel caso di numero esiguo di iscritti su più circoscrizioni. Si ritiene che il numero minimo di iscritti per ordine territoriale non **sia inferiore a 250 (Art 8)** . Lo si deduce da ART 8 COMMA 9 «Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo".

- La dimensione territoriale degli Ordini deve rispondere ai bisogni degli iscritti attraverso un processo di ottimizzazione dei costi, condivisione ed organizzazione di servizi tali da continuare a permettere ai professionisti iscritti di rispondere alle trasformazioni che richiede la società attuale.

- E' in atto infatti una trasformazione della società industriale in società delle conoscenze con conseguente sviluppo di servizi che richiedono competenze tecniche altamente specializzate.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo I – art. 3 –- *promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi*

- Il Consiglio Nazionale dei Chimici ribadisce l'importanza della formazione professionale continua degli iscritti, proprio in ottica di garantire la migliore preparazione e competenza nei confronti della società.

- Attualmente presso il Consiglio Nazionale dei Chimici è in vigore il Regolamento per la Formazione Continua che prevede e contempla sia il riconoscimento di crediti di formazione professionale (CFP) che crediti ECM per l'aspetto sanitario, a cui i Chimici fanno riferimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo III – art. 7

Nel testo dell'art. 1 comma 1, vengono istituiti Ordini dei Fisici e Ordini dei Chimici.

ART. 7. – *(Federazioni nazionali)*. – *1.* Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, internazionali ed europei.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

I Presidenti delle Federazioni Nazionali sono membri di diritto del Consiglio superiore di Sanità.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ART. 6. – *comma 7- Ordinamento delle professioni di chimico e fisico* –

Alla luce della necessità di predisporre ed adottare uno specifico regolamento il Consiglio Nazionale dei Chimici, per quanto di competenza, si è reso disponibile a collaborare attivamente con il Ministero ed i Fisici al fine di pervenire ad una proposta condivisa.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ribadisce l'importanza che nel regolamento risulti chiaramente:

- ***l'appartenenza dei Chimici alle professioni sanitarie;***
- ***l'obbligatorietà dell'esame di stato*** *per tutti coloro che si iscrivono siano essi Chimici o Fisici;*
- ***la conferma della riserva di legge per gli aspetti professionali dei Chimici*** *citata nelle leggi abilitanti in vigore, in primis ribadiamo che* ***la redazione e certificazione di analisi chimiche a qualunque titolo deve essere di competenza esclusiva del Chimico****, per garantire una corretta esecuzione e certificazione dell'analisi e lettura del dato analitico, soprattutto vista la rilevanza dello stesso in ambito sanitario;*
- ***una chiara definizione delle attività professionali di competenza del Chimico e/o del Fisico*** *, per le quali si può predisporre un elenco esaustivo*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art 2 (Organi degli Ordini territoriali)

Sono Organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

a) il Presidente

b) il Consiglio direttivo

c) la Commissione di Albo, per gli Ordini comprendenti più professioni

d) il Collegio dei revisori

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art 8 (Organi delle Federazioni nazionali)

Sono Organi delle Federazioni nazionali:

a) il Presidente

b) il Consiglio Nazionale

c) il Comitato Centrale

d) la Commissione di Albo, per le Federazioni comprendenti più professioni

e) il Collegio dei Revisori

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art 8 (Organi delle Federazioni nazionali)

Le Federazioni sono dirette dal Comitato Centrale costituito da 15 componenti (al cui interno si eleggono il P., il V.P, segretario e tesoriere) .

Il comitato centrale viene eletto dai presidenti dei rispettivi ordini (come anticipato ciascun presidente dispone di un voto per ogni 500 iscritti e frazione di almeno 250 iscritti al rispettivo albo) .

Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini territoriali.

Il consiglio nazionale approva i bilanci, il codice deontologico, stabilisce il contributo annuo su proposta del comitato centrale, etc.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCLUSIONI

Diventa oramai necessario che si vada ad una rapida calendarizzazione ed approvazione in Senato, stante le prossime elezioni politiche , del DISEGNO DI LEGGE N° 1324-B ; non ci sono i tempi tecnici per eventuali aggiustamenti .

Qualora approvato occorre procedere congiuntamente per adempiere a quanto previsto nel suddetto disegno di Legge ed in particolare intervenire con proposte per la predisposizione dei regolamenti attuativi (in particolare su elezioni ed esame di stato), gli statuti delle Federazioni e codici deontologici.